

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3245/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1989

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1989 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2881/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88<sup>(5)</sup>, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 817/89<sup>(7)</sup>, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1541/89; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° ottobre 1989 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 1,942 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 7,530 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 277 del 27. 9. 1989, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 37.